

n. 18799/2021 r.g.a.c.

**Tribunale di Napoli***XIII Sezione Civile*

Il G.D., dott.ssa Manuela Granata,
ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 18799/2021 R.G., riservato per la
decisione all'udienza dell'11.8.2021 e vertente

TRA

nato in India rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dall'avv.to Susanna Bologna, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata
susanna.bologna@pec.it elettivamente domicilia

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e **QUESTURA DI CASERTA**, in
persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e
domiciliati *ex lege* in Napoli alla via A. Diaz n. 11

RESISTENTI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23.7.2021, il sig. _____ esponeva di essere cittadino
dell'India e di vivere da molti anni in Italia con la propria famiglia composta dalla moglie -
destinataria di permesso di soggiorno per cure mediche - e dai due figli nati in Italia.

Spiegava di parlare fluentemente l'italiano, di condurre in locazione l'immobile nel quale abita e
di lavorare in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato del 12.9.2020.

Riferiva di non avere, quindi, più alcun legame familiare in India, né un lavoro e di non poter far
rientro nel proprio paese di origine anche a causa della calamità in corso determinata dalla
pandemia di Covid 19.

Dichiarava di aver presentato, al Questore di Caserta, domanda di rilascio di permesso di
soggiorno per calamità naturale, ai sensi dell'art. 20bis d.lgs. 286/1998 e di aver chiesto, in
subordine, il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.1 e 1.2 d.lgs.
286/1998.

Lamentava che a fronte di tale richiesta il Questore aveva rigettato la domanda di permesso di soggiorno per calamità naturali e dichiarato irricevibile quella di riconoscimento della protezione speciale, in vista della direttiva Ministeriale n. 400/B/1Div./2021.

Deduceva, quindi, l'illegittimità di tale secondo provvedimento e precisava che la domanda di riconoscimento della protezione speciale era stata formulata in subordine, nell'ambito della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, come previsto dall'art. 19, co. 1.2 cit.

Rilevava, in ogni caso, che la direttiva ministeriale era posta in violazione della norma di legge, nonché in contrasto con l'interpretazione logica della stessa.

Spiegava che il ricorrente era in possesso dei requisiti normativamente previsti per il riconoscimento della protezione speciale visto il suo livello di integrazione in Italia e l'assenza di legami con l'India.

Precisava, inoltre, che nel paese di origine del ricorrente vi è un'iniqua distribuzione della ricchezza ed un altissimo tasso di disoccupazione e povertà.

Riferiva che il paese di provenienza era teatro di conflitti armati interni ed a rischio di attentati di matrice terroristica, nonché tra i paesi più colpiti dall'emergenza sanitaria in corso a causa della pandemia di Covid 19.

Con riferimento al *periculum in mora* deduceva che il ricorrente rischiava di divenire destinatario di un provvedimento di espulsione e di vedere compromesso il proprio diritto alla vita privata e familiare, nonché alla salute, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio di merito.

Paventando pregiudizio imminente ed irreparabile, chiedeva che fosse ordinato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Caserta di emettere i provvedimenti di competenza secondo la previsione di cui all'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998 e di adottare ogni altro opportuno provvedimento d'urgenza al fine di impedire la lesione dei diritti fondamentali del ricorrente per i motivi dedotti nel ricorso.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio rivendicando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda cautelare.

All'udienza dell'11.8.2021, la causa veniva riservata in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Come è noto, condizioni della domanda cautelare nonché requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d'urgenza sono il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Il primo consiste nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti *prima facie*; il secondo nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario, identificato nel fondato timore di un pericolo imminente ed irreparabile.

Va, dunque, innanzitutto verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* in ordine all'azione cautelare intrapresa, con la quale viene dedotta l'illegittimità del diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, co. 1.1 e 1.2 cit.

Invero, secondo quanto riferito da parte ricorrente e da quanto si rileva dalla circolare del Ministero dell'Interno in atti, il Questore si è rifiutato di emettere il provvedimento richiesto senza valutarne l'eventuale fondatezza nel merito e limitandosi a rilevare che lo stesso non poteva essere chiesto direttamente all'organo adito.

Secondo l'interpretazione dell'art. 19, co. 1.2, secondo capoverso d.lgs. 286/1998 offerta dal Ministero con la circolare del 19.3.2021, la norma troverebbe applicazione solo quando *"lo straniero abbia presentato una istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo (ad es. studio, lavoro, etc.)"* e *"si ritiene che la tipologia di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 co. 1.2. T.U.I. non possa essere richiesta direttamente al Questore"*.

Nelle altre ipotesi, come quella oggetto del presente procedimento, nella quale in via principale è stato chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per calamità naturale ex art. 20bis d.lgs. 286/1998, invece, la fattispecie sarebbe disciplinata dal primo capoverso della medesima norma e pertanto il permesso di soggiorno per protezione speciale potrebbe essere rilasciato dal Questore solo in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente e di accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale permesso di soggiorno.

Ciononostante, non potendo la disciplina interna al Ministero derogare alla norma di legge, deve rilevarsi che dalla lettera della norma non si rinviene la distinzione operata dal Ministero stesso.

Invero, il comma 1.2 dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 prevede: *"Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, over ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale"*.

Dal testo della norma, che va prima di tutto interpretata in senso letterale emerge, quindi, che il legislatore non abbia inteso disporre la distinzione invocata dal Ministero.

Non vi è, infatti, alcun elemento dal quale dedurre che il primo capoverso si applichi sempre e che il secondo capoverso trovi applicazione solo in caso di domande di rilascio di permesso di soggiorno per motivi diversi dal riconoscimento della protezione internazionale.

Del resto, se così non fosse vi sarebbe un'accelerazione in favore di coloro che abbiano eventualmente presentato un'istanza del tutto infondata e non di chi abbia direttamente e fondatamente invocato il riconoscimento della protezione speciale senza addurre ragioni diverse ed ultronee.

Pertanto, anche alla luce di un'interpretazione logico sistematica della norma non può condividersi la restrizione operata dal Ministero.

A tal fine giova, invero, rilevare che le modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 e che hanno interessato l'art. 19 cit., non hanno riguardato anche l'art. 19^{ter} d.lgs. 150/2011.

La disciplina relativa al rito applicabile in caso di impugnazione del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria emesso dal Questore è, dunque, rimasta immutata.

Deve, quindi, dedursi che il Questore mantenga una propria autonoma competenza in tema di riconoscimento della protezione speciale, a meno che non si voglia ritenere che l'art. 19^{ter} cit. non abbia più alcuna applicazione.

Quanto al *fumus*, dunque, la domanda deve essere accolta, condividendo questo giudicante l'interpretazione dell'art. 19, co. 1.2 d.lgs. 286/1998 offerta da parte ricorrente in ordine alla legittimazione del Questore ad ammettere la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata direttamente nei suoi confronti.

Inoltre, nella fattispecie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1 cit. in vista dell'integrazione del ricorrente che ha ormai instaurato la propria vita familiare in Italia e tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso nel suo paese di origine.

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che i figli del ricorrente sono nati e vivono in Italia, come la moglie, titolare di regolare permesso di soggiorno.

inoltre, conduce in locazione l'appartamento nel quale vive e lavora in virtù di regolare contratto di lavoro.

Invero, quest'ultimo ha una durata ridotta, come l'attività precedentemente svolta dal ricorrente e della quale si legge nell'estratto contributivo Inps.

Ciononostante, a tali considerazioni va aggiunto che l'India risulta al momento uno dei paesi più colpiti dalla pandemia per numero di contagi e di decessi, nonché a causa di un sistema sanitario già fortemente

compreso

(https://www.ecoi.net/en/file/local/2038870/INDIA.Medical_and_Healthcare_CPIN.v1.0.October_2020_REV.pdf;

<https://covid19.who.int/region/searo/country/in>;

<https://www.lastampa.it/esteri/2021/06/04/news/1-india-ha-ordinato-300-milioni-dosi-di-un-vaccino-anti-covid-non-approvato-1.40351473>;

https://www.ecoi.net/en/file/local/2038870/INDIA.Medical_and_Healthcare_CPIN.v1.0.October_2020_REV.pdf;

<https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-india-rischio-famiglie-piu-vulnerabili>;

<https://www.ilpost.it/2021/05/12/india-coronavirus-morti-stati-sud-est-variante/>;

<https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-india-rischio-famiglie-piu-vulnerabili>).

Nel caso in esame deve, quindi, ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione speciale per temporanea impossibilità di rimpatrio in considerazione della grave

insicurezza cui sarebbe esposto il richiedente se fosse respinto nel proprio paese a causa, tra l'altro, della pandemia da Covid19 in corso.

Ricorrono, dunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.

In merito al *periculum*, non vi è dubbio che, senza il conseguimento del permesso di soggiorno in questione, cui il ricorrente aveva diritto fin dalla presentazione della domanda al Questore di Caserta, questi rischia illegittimamente di essere espulso, non avendo altro titolo che ne abiliti il soggiorno sul territorio nazionale. Il temuto evento integra un pregiudizio grave ed irreparabile ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che consente l'accoglimento della domanda cautelare.

Apparendo, dunque, sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, co. 1 e 1.1 d.lgs. 286/1998, va ordinato al Questore di emettere i provvedimenti di competenza, secondo la previsione di cui all'art. 19, co. 1.2 cit..

La novità e la complessità della materia consentono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

La dott.ssa Manuela Granata, letti gli artt. 700 e 669 *octies* c.p.c., così provvede:

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998 e, per l'effetto, ordina al Questore di Caserta di emettere i provvedimenti di competenza, secondo la previsione di cui all'art. 19, co. 1.2 d.lgs. 286/1998;


- compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni

Così deciso in Napoli, li 11.8.2021

Il Giudice

Dott.ssa Manuela Granata



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 11/8/21
IL CANCELLIERE